

POLIZZA N.		2383037		Cod. ramo 8154	Cod. Agenzia 085 / 002	Cod. Produttore
CONTRAENTE PERSEO GIOVANNI SAS DI PERSEO ANTONIO & C.					Cod. NE1540250	
VIA CAPPELLE 66010 PRETORO CH I					Cod. Fisc. 00240610691	
BENEFICIARIO REGIONE ABRUZZO - DIPARTIMENTO TERRITORIO-AMBIENTE DPC 026 - SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE VIA CATULLO, 2 65124 PESCARA PE I					Cod. NE1704497	
					Cod. Fisc. 80003170661	
CAUSALE POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DELL'IMPIEGO DELL'IMPIANTO MOBILE DI RECUPERO RIFIUTI INERTI SU PIU' CANTIERI Determinazione DPC026/241 del 14/10/2022. LE CONDIZIONI CHE REGOLANO I RAPPORTI FRA LA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA ED IL BENEFICIARIO SI INTENDONO SOSTITUITE INTEGRALMENTE DAL TESTO ALLEGATO.***** CONDIZIONE PARTICOLARE: LA DURATA DELLA PRESENTE GARANZIA E' FINO AL 18/05/2028. DECORSO TALE PERIODO LA GARANZIA E' VALIDA PER I SUCCESSIVI DUE ANNI E CIOE' FINO AL 18/05/2030, ALLORCHE' PERDERA' OGNI EFFICACIA CON CONSEGUENTE LIBERAZIONE DELL'ASSICURATORE. EVENTUALI PROROGHE POTRANNO ESSERE ACCORDATE SOLO DOPO NUOVA PATTUIZIONE SCRITTA TRA LE PARTI.						
LIQUIDAZIONE DEL PREMIO						
IMPORTO DELLA GARANZIA Eur 30.000,00 dicono TRENTAMILA/00#						
DURATA INIZIALE (ai fini del calcolo del premio di perfezionamento) - PREMIO ALLA FIRMA					Fraz.	Val.
Anni 7 Mesi 0 Giorni 0 Dal 24/05/2023 Al 24/05/2030					///	EUR 1.936,27
Premio netto Eur 678,78		Accessori Eur 67,88		Diritti Eur 0,00	t.d. Imposte Eur 93,34	Totale Eur 840,00
PROROGHE EVENTUALI a partire dal						
Premio netto		Accessori		Diritti	t.d. Imposte	Totale
Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in PESCARA il 24/05/2023						
IL GARANTE DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE			IL CONTRAENTE Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della Polizza, la Nota Informativa redatta ai sensi dell'Art. 185 del D.Lgs nr. 209 del 07/09/05 - Codice delle Assicurazioni private - e del Regolamento ISVAP nr. 24 del 19/05/08 e s.m.i.. Il Contraente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali forniti in esecuzione del contratto, nonché le condizioni generali di assicurazione ai sensi dell'art. 27 comma 4 del Reg. IVASS n. 41/2018. IL CONTRAENTE			
DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO					L'ESATTORE	
Si dichiara che il premio di Eur 840,00 è stato incassato il 24/05/2023						
ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO						



COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA: VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO
TEL. +39 02 48335111 - FAX +39 02 48335404 - coface@pec.coface.it - www.coface.it - C.F., P.IVA E R.I. MILANO N. 09448210154 - R.E.A. MILANO 1294607
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI DIRITTO FRANCESE ISCRITTA IN DATA 27/07/2012 AL N. I.00107 DELL'ELENCO IVASS DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE COMUNITARIE AUTORIZZATE AD OPERARE
IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO - SEDE LEGALE: 1, PLACE COSTES ET BELLONTE - 92270 BOIS-COLOMBES (FRANCIA) - CAP. SOC. € 137.052.417,05 (i.v.) - RCS NANTERRE B 552069791

SPAZIO BIANCO NON UTILIZZABILE

**POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA A CARICO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'ATTIVITÀ
DELL'IMPIANTO MOBILE DI RECUPERO DI RIFIUTI INERTI**

PREMESSO:

- 1) Che, con Determina n. DPC026/241 del 14/10/2022, la Regione Abruzzo (in seguito denominata **Ente Garantito**) ha autorizzato in via DEFINITIVA, AI SENSI DEGLI ARTT. 208 E 269 DEL O.LOS. 152/2006 l'impiego DELL'IMPIANTO MOBILE DI RECUPERO DI RIFIUTI INERTI di titolarità dell'impresa PERSEO GIOVANNI SAS DI PERSEO ANTONIO & C. , con sede in VIA CAPPELLE, 66010 PRETORO (CH) – C.F. 00240610691 (in seguito denominata **Contraente**) all'esercizio dell'attività di IMPIANTO MOBILE DI RECUPERO DI RIFIUTI INERTI;
- 2) Che, a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso l'Ente Garantito a lui derivanti dalle leggi, regolamenti e direttive applicabili in materia di smaltimento e di recupero dei rifiuti, dal provvedimento dirigenziale di cui al punto 1), il Contraente è tenuto a prestare una cauzione di Euro 30.000,00 (Euro TRENTAMILA/00#) secondo le disposizioni contenute nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 3284 del 4 novembre 2006 e n. 1500 del 13 settembre 2013;
- 3) Che la suddetta cauzione può essere prestata anche con una polizza fideiussoria;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

La sottoscritta Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface), con sede in Milano - Via Lorenteggio 240, Registro delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA 09448210154, iscritta in data 27/07/2012 al n. I.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento e regolarmente autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, in regola col disposto della Legge 10/06/1982 n. 348 (in seguito denominata **società**), con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fideiussore del contraente, il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di Euro 30.000,00 (Euro TRENTAMILA/00#) per l'adempimento da parte del contraente medesimo degli obblighi innanzi richiamati.

La presente polizza ha la durata di anni 5 a partire dal 24-05-2023

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Delimitazione della garanzia - La garanzia è costituita a fronte delle somme che il Contraente fosse tenuto a corrispondere alla Regione Abruzzo a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse ad eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, nonché di bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree, in conseguenza delle attività di smaltimento di rifiuti ed in conseguenza delle eventuali inadempienze commesse nel periodo di durata della presente fideiussione determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso l'Ente Garantito derivanti dalle leggi, dai regolamenti, dall'autorizzazione di cui in premessa, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controllo.

Art. 2 – Durata della polizza - La durata della presente garanzia fideiussoria è fino al 24/05/2028. Decorso tale periodo la garanzia è valida per i successivi due anni e cioè fino al 24-05-2030.

Art. 3 – Calcolo del premio – Supplemento di premio - Il premio per il periodo di durata indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in un'unica soluzione; nessun rimborso spetta al Contraente per l'estinzione anticipata della garanzia. Trascorso il periodo di durata iniziale, il Contraente, fino a quando non presenti i documenti di cui al successivo Art. 4, sarà tenuto al pagamento in via anticipata di supplementi di premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio. Il mancato pagamento di tali supplementi non potrà essere opposto all'Ente Garantito.

ST. N. 0

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO

Art. 4 – Liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio - Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo del pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

1. l'originale della polizza restituitogli dall'Ente Garantito, con annotazione di svincolo;

oppure

2. una dichiarazione rilasciata dall'Ente Garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini del secondo comma dell'Art. 3, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

Art. 5 – Pagamento del risarcimento - Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla Società entro 30 giorni dalla notifica della delibera della Regione Abruzzo che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'Art. 1944, secondo comma Cod. Civ., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 6 – Rivalsa – Surrogazione - Il Contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'Art. 1952 Cod. Civ. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Essa è pure surrogata all'Ente Garantito negli eventuali diritti al risarcimento in base alle polizze stipulate dal Contraente per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1) della premessa, per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'esercizio medesimo e per la responsabilità civile per i danni di inquinamento. Qualora tali polizze siano state emesse dalla Società, questa potrà trattenere le somme liquidate fino a concorrenza di quanto pagato ai sensi del precedente Art. 5. Rimane inteso che, in ogni caso, su detti risarcimenti a favore dell'Ente Garantito, questo avrà diritto di prelazione nei confronti della Società per la parte di costi sostenuti che non fosse coperta dalla presente polizza. La surrogazione e la compensazione di cui al terzo e quarto comma non pregiudicano i diritti della Società verso il Contraente, di cui al primo comma; ovviamente, se dopo il rimborso da parte del Contraente delle somme versate ai sensi della presente polizza dalla Società, questa conseguirà, in forza della predetta surrogazione o compensazione, una quota dei risarcimenti liquidati sulle polizze di cui al terzo comma, si procederà ai relativi conguagli. L'Ente Garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 7 – Rivalsa delle spese di recupero - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

Art. 8 – Liberazione della garanzia – Deposito cautelativo - Il Contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia con altra accettata dall'Ente Garantito, liberando conseguentemente la Società stessa da ogni impegno, nei seguenti casi:

- a) protesto a carico del Contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;
- b) liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta Contraente;
- c) cessazione o sospensione di validità totale o parziale per qualsiasi ragione (mancato pagamento del premio, recesso dell'assicuratore per sinistro, ecc.) e/o insufficienza di copertura della polizza di responsabilità civile di cui al terzo comma dell'Art. 6.
- d) soccombenza del contraente nel primo grado di una causa di danni per un importo non integralmente coperto da una delle polizze di cui al precedente punto c);
- e) revoca dell'autorizzazione da parte dell'ente garantito o delibera di presa di atto della rinuncia all'esercizio dell'attività prevista in polizza da parte del contraente.

In mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire in pegno presso la Società, entro 20 giorni dalla richiesta, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza.

Seguito Polizza n° 2383037

Art. 9 – Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 – Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente - Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata A.R. alla sede della sua Rappresentanza Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

Per quanto attiene, invece, ai rapporti tra la Società ed il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Rappresentanza Generale della Società, ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Emessa in PESCARA il 24-05-2023.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., il sottoscritto dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli delle Condizioni Generali:

- **Art. 6 (Rivalsa - Surrogazione)**
- **Art. 8 (Liberazione della garanzia – Deposito cautelativo)**
- **Art. 10 (Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente)**

IL CONTRAENTE

ST. N. 0

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO

SPAZIO BIANCO NON UTILIZZABILE

ALLEGATO per la sottoscrizione con Firma Digitale della POLIZZA N° 2383037 e APPENDICE N° 0

CONTRAENTE

PERSEO GIOVANNI SAS DI PERSEO ANTONIO & C.

VIA CAPPELLE

66010 PRETORO

CH I

00240610691

BENEFICIARIO

REGIONE ABRUZZO - DIPARTIMENTO TERRITORIO-AMBIENTE

DPC 026 - SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

VIA CATULLO, 2

65124 PESCARA

PE I

80003170661

La presente polizza è sottoscritta con firma digitale "forte" da BONI PIETRO PAOLO
nella sua qualità di Procuratore
di COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE - EXTERIEUR SA
(di seguito Coface) in forza di Procura del 5/11/2012 con atto del Dott. Gabriele Franco Maccarini Notaio in Milano rep. 57957

La presente polizza è stata emessa nel rispetto delle regole tecniche per la formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione anche temporale dei documenti informatici, nonché in materia di generazione, apposizione e verifica della firma digitale, come stabilito dal Codice dell'Amministrazione Digitale (Dlgs 82/2005 e succ. modd) e dalle vigenti Regole Tecniche dettate con decreti ai sensi dell'art. 71 del CAD.

La validità dell'impegno di garanzia assunto mediante la presente polizza, nonché la conformità dell'esemplare cartaceo all'originale informatico è verificabile secondo la procedura e con gli strumenti indicati di seguito.

Per verificare la corrispondenza e l'originalità potete visualizzare la polizza utilizzando i seguenti dati:

polizza n° 2383037

chiave univoca di accesso 2693094239AC1FC6

Procedura operativa

- 1) collegarsi al sito www.coface.it
- 2) in fondo alla pagina in AREA CLIENTI cliccare sulla scelta **Verifica polizza digitali**
- 3) seguire la procedura indicata nella sezione COME EFFETTUARE IL DOWNLOAD utilizzando il NUMERO DI POLIZZA E LA CHIAVE UNIVOCA DI ACCESSO contenuti nella presente appendice.
- 4) la verifica del documento può essere effettuata seguendo la procedura indicata nelle sezioni LA VERIFICA DEL DOCUMENTO ONLINE e LA VERIFICA DEL DOCUMENTO OFFLINE.



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazione e Programmi
Via Catullo, 2 – 65127 Pescara. ☎ 085.9181.182
PEO: dpc026@regione.abruzzo.it
PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Spett.le

PERSEO GIOVANNI SAS
Di Perseo Antonio & C.
perseogiovanni@pec.it

OGGETTO: Ditta **PERSEO GIOVANNI SAS Di Perseo Antonio & C.** - D.lgs. 03.04.2006, n. 152.
Determinazione n. DPC026/241 del 14/10/2022 - Adempimenti di cui alla DGR 28.04.2016, n. 254 *“Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica di siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n° 790 del 03.08.2007”.* **Restituzione garanzie finanziarie.**

Il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026), con riferimento all’oggetto, vista la **DGR n. 254/2016** *“Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica di siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n° 790 del 03.08.2007”*, allegata alla presente, trasmette, debitamente firmata digitalmente, la Polizza Fidejussoria N. 2383037 emessa dalla Compagnia di Assicurazione “COFACE” con scadenza 24/05/2028.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi degli art.li 5 e 6 della L. n. 241/1990 e dell’art. 15 della L.R. n. 31/13, è l’Ing. Salvatore Corroppolo, Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche e gli atti riferiti al procedimento in esame sono reperibili c/o SGRB – dpc026, via Catullo, 2 – 65127 Pescara.

Le comunicazioni al Servizio/Ufficio, devono essere inviate per via telematica all’indirizzo pec: dpc026@pec.regione.abruzzo.it e, per informazioni, alle e-mail: gabriele.costantini@regione.abruzzo.it e monica.ionata@regione.abruzzo.it.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell’Ufficio
Dott. Gabriele Costantini
*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93)*

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC CF1FF1D0F7C943FEF8377C887141BF6569C6779F77FA9053C7DB193BC7B4037C

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza
Numero protocollo 0278166/23
Data protocollo 28/06/2023

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RACQHEE-139145

PASSWORD 4wFU6

DATA SCADENZA Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

